

ORIENTAMENTI IN MATERIA DI CONFERIMENTO TACITO DEL TFR IN PRESENZA DI UNA PLURALITA' DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ¹

Con riferimento al decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 è stata rappresentata alla Commissione, da parte di esponenti di varie forme pensionistiche complementari, l'esigenza di precisazioni in merito al conferimento del TFR dei c.d. "silenti" in caso di sussistenza di una pluralità di forme pensionistiche complementari di riferimento.

Si tratta di una fattispecie espressamente disciplinata dall'articolo 8, comma 7 del decreto n. 252/2005, il quale tra l'altro prevede che il TFR dei "silenti" debba essere conferito al "*fondo con il maggior numero di iscritti dell'azienda*", laddove le forme pensionistiche potenziali destinatarie siano più di una e non vi siano accordi aziendali dirimenti la questione.

Al riguardo, con le Direttive del 28 giugno 2006, la COVIP ha precisato che per la determinazione di detto numero deve farsi riferimento alla data del 1° gennaio 2008 (da leggersi ora, come 1° gennaio 2007, a seguito dell'anticipata entrata in vigore del decreto n. 252/2005). L'indicazione fornita risponde alla richiesta, formulata dagli operatori del settore nell'ambito della procedura di consultazione, di fissare modalità di determinazione del predetto numero tali da tener conto delle esigenze organizzative ed amministrative dei datori di lavoro, e tiene altresì conto dell'esigenza che il lavoratore possa essere informato dal datore di lavoro, con congruo anticipo, sul fondo di destinazione del TFR in caso di mancata manifestazione esplicita di volontà (ciò, anche avuto riguardo alla disposizione dell'articolo 8, comma 8, del decreto n. 252/2005).

Nel confermare pertanto il criterio di cui sopra, da applicarsi nella generalità dei casi in cui la pluralità di forme di riferimento sia sorta antecedentemente al 1° gennaio 2007, si ha presente che ipotesi del tutto peculiare è quella in cui si sia determinata solo nei primi mesi del 2007, per effetto di nuovi accordi collettivi, di nuove autorizzazioni all'esercizio o di modifiche statutarie, l'istituzione di una pluralità di forme pensionistiche collettive riferite ad aree di lavoratori che, alla fine del 2006, risultavano ancora non destinatarie di iniziative di carattere collettivo.

In questo specifico caso, ovviamente, il riferimento alla data del 1° gennaio 2007 sarebbe incongruo, non risultando di fatto ancora operative a tale data le forme collettive di riferimento. Si reputa pertanto che, limitatamente a tale fattispecie, occorra avere riguardo al numero di iscritti in essere al 30 giugno 2007.

Un'altra questione posta all'attenzione della Commissione riguarda il criterio da seguire nel caso in cui un'impresa abbia proprie unità produttive ubicate in più regioni d'Italia, regioni nelle quali operano diversi fondi pensione negoziali. In questi casi è stato chiesto alla Commissione di precisare se si debba prendere a riferimento il numero complessivo di aderenti su scala nazionale oppure il numero di iscritti per singola unità produttiva.

Fermo restando che il criterio oggettivo del maggior numero degli iscritti può essere derogato mediante la sottoscrizione di accordi aziendali diretti a dirimere i casi di presenza di una pluralità di fondi pensione di riferimento, si esprime l'avviso che, in difetto di diversi accordi aziendali, si debba prendere a riferimento il complesso dei lavoratori, su scala nazionale, di una medesima impresa e non già, di volta in volta, quelli delle sue articolazioni operative a livello territoriale.

¹ Documento approvato dalla Commissione il 13 giugno 2007